

b) durata almeno annuale e numero totale di ore di insegnamento non inferiore a 300;

c) affidamento delle lezioni a docenti universitari in materie attinenti agli aspetti di cui alla lettera a) ed esperti del settore della previdenza complementare, al fine di fornire conoscenze sia teoriche che pratico-operative;

d) previsione di una prova finale ad esito della quale viene rilasciata ai partecipanti un'attestazione in cui è certificata la rispondenza dell'attività espletata alle caratteristiche indicate nelle lettere a), b) e c) e la proficiuità della partecipazione.

Art. 4.

Requisiti di professionalità di coloro che svolgono funzioni fondamentali

1. I soggetti, anche esterni, che svolgono la funzione di gestione dei rischi e la funzione di revisione interna di cui, rispettivamente, all'articolo 5-ter e all'articolo 5-quater del decreto n. 252 del 2005, soddisfano criteri di professionalità volti a comprovare la loro idoneità ad assumere l'incarico. Sono prese in considerazione, a questi fini, la conoscenza - acquisita attraverso gli studi, la formazione - e l'esperienza conseguita nello svolgimento di attività lavorative precedenti o in corso e di durata complessiva di almeno un triennio.

2. I criteri di professionalità di cui al comma 1 sono verificati dall'organo di cui all'articolo 7, comma 1, il quale:

a) prende in considerazione la conoscenza e l'esperienza posseduta in più di uno dei seguenti ambiti:

1) regolamentazione del settore previdenziale, creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;

2) assetti organizzativi e di governo dei fondi pensione o societari;

3) gestione dei rischi (individuazione, misurazione, monitoraggio, gestione e segnalazione periodica) nel settore previdenziale, creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;

4) sistemi e attività di controllo interno;

5) attività e prodotti previdenziali, bancari, finanziari, mobiliari o assicurativi;

b) valuta se la conoscenza e l'esperienza di cui alla lettera a) sono idonee rispetto a:

1) i compiti inerenti al ruolo ricoperto dal soggetto interessato;

2) le caratteristiche del fondo pensione, in termini di organizzazione interna, nonché di dimensione, natura, portata e complessità delle sue attività.

3. La funzione attuariale di cui all'articolo 5-quinquies del decreto n. 252 del 2005 è esercitata da un attuario iscritto nell'albo professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194, oppure da un soggetto che ha esercitato la funzione attuariale per almeno un triennio in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione nei rami vita.

Art. 5.

Situazioni impeditive

1. Le cariche di rappresentante legale, di componente dell'organo di amministrazione o di controllo, di direttore generale, di titolare di una funzione fondamentale, nonché di responsabile delle forme pensionistiche complementari di cui agli articoli 12 e 13 del decreto n. 252 del 2005, non possono essere ricoperte da coloro che, per almeno i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti:

a) hanno svolto attività di amministrazione, direzione o controllo in forme pensionistiche complementari o imprese sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria, di risoluzione, di liquidazione coatta amministrativa o a rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo;

b) hanno svolto attività di amministrazione, direzione o controllo in enti o imprese sottoposte a liquidazione giudiziale, a fallimento o a procedure equiparate;

c) hanno svolto funzioni presso imprese destinatarie, in relazione a reati da loro commessi, delle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

d) sono stati destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo 19-quater, comma 3, del decreto n. 252 del 2005;

e) sono stati sospesi o radiati da albi o ruoli ovvero cancellati a seguito di provvedimento disciplinare da elenchi e ordini professionali;

f) sono stati revocati per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo di forme pensionistiche complementari, enti o imprese.

2. Ai fini di cui al comma 1, le frazioni di un esercizio superiori a sei mesi equivalgono a un esercizio intero.

3. L'impedimento di cui al comma 1, lettere a) e b), non opera nel caso in cui l'organo competente all'accertamento dei requisiti di professionalità di cui all'articolo 7, comma 1, valuti, sulla base di adeguati elementi e secondo un criterio di ragionevolezza e proporzionalità, l'estraneità dell'interessato ai fatti che hanno determinato la crisi dell'ente o dell'impresa. A tal fine rilevano, fra gli altri, quali elementi probatori, l'assenza di provvedimenti sanzionatori ai sensi della normativa previdenziale, creditizia, finanziaria, mobiliare e assicurativa, l'assenza di provvedimenti assunti ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile, l'assenza di condanne con sentenza anche provvisoriamente esecutiva al risarcimento dei danni in esito all'esercizio dell'azione di responsabilità ai sensi del codice civile, nonché l'assenza di delibere di sostituzione per giusta causa da parte dell'organo competente.

4. Ricorrendo le situazioni di cui al comma 1, i soggetti interessati sono tenuti a darne comunicazione all'organo di amministrazione della forma pensionistica complementare o della società istitutrice, eventualmente evidenziando con idonei elementi, ai fini della valutazione di cui al comma 3, la propria estraneità ai fatti che hanno determinato la crisi dell'ente o dell'impresa.

5. L'organo competente ad accertare i requisiti di professionalità assume le relative determinazioni in ordine alla sussistenza delle situazioni impeditive di

